

Sentenza del 16/01/2023 n. 1030 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1. Con la sentenza n. 1721/39/16, depositata il 1/4/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina (CTR), rigettava l'appello proposto dalla TOP NOLO Srl e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che, previa riduzione in autotutela dell'importo oggetto di accertamento da parte dell'ente comunale, aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo (---) emessi per mancata denuncia di occupazione di un immobile adibito a attività industriale e magazzino. In particolare, la CTR ha rigettato: l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di Sora, in ragione della non perentorietà del termine D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 23; il dedotto difetto di motivazione e di prova imposto all'ente locale in sede di accertamento del tributo; l'eccepita abrogazione della TARSU per l'anno (---); la pretesa incomprensibilità dei calcoli delle somme dovute.

2. Avverso tale sentenza la TOP NOLO Srl propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

3. Il Comune di Sora ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la TOP NOLO Srl deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 31 , la nullità della sentenza impugnata per non essere pervenuto al difensore della ricorrente l'avviso di trattazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 31.

2. Con il secondo motivo la contribuente censura, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e 5 , la statuizione della CTR con la quale ha rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità della costituzione in primo grado del Comune di Sora, in quanto avvenuta oltre i termini di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32 . La ricorrente rileva che, in ragione della tardiva costituzione dell'ente comunale (avvenuta il 10.1.2012 a fronte della fissazione dell'udienza il 30.1.2012), era precluso a quest'ultimo il deposito di documenti D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 32. La parte - pur consapevole dell'indirizzo di questa Corte secondo cui, per effetto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 , è legittimo il deposito di documenti in appello tardivamente prodotti in primo grado (Cass. n. 21286 del 2016) - chiede una nuova e diversa interpretazione dell'art. 58 cit. rilevando, altresì, che sulla questione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla CTR Campania n. 6/5/2016 per violazione degli artt. 3 , 24 e 117 Cost. La contribuente ritiene che oltre a tali parametri costituzionali, l'art. 58 cit., laddove

consente la produzione di documenti per la quale si è verificata una decadenza, si porrebbe in contrasto anche con l' art. 111 Cost. e, in particolare, con i principi di parità tra le parti e di ragionevole durata del processo.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , l'errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione peritale depositata con la quale si individuava la superficie tassabile ed aver, al contrario, affermato che l'ente impositore aveva assolto il proprio onere probatorio sul punto con la produzione di una planimetria.

4. Con il quarto motivo la ricorrente rileva, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , l'errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione tecnica già indicata nel precedente motivo di ricorso che aveva limitato la superficie dell'azienda a mq 270.

5. Con il quinto motivo si impugna, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell' art. 2967 c.c. per aver invertito l'onere probatorio incombente sulle parti e, in particolare, per non aver preteso dal Comune la prova: dell'esistenza di un regolamento comunale con la tariffa, per la determinazione della categoria e dell'imposta; la disponibilità di superficie tassabile da parte del contribuente; l'appartenenza dell'attività svolta la categoria tariffaria applicata.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicchè, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità non sanabile della decisione comunque pronunciata (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 26752 del 2022, n. 23607 del 2012, Rv. 625026 - 01; n. 11487 del 2013, Rv. 627187 01; n. 1786 del 2016, Rv. 638739 - 01; n. 28843 del 2017, Rv. 646430 - 01). Nè rileva se la trattazione sia in udienza pubblica o in camera di consiglio perchè la possibilità di presentare memorie o documenti ex art. 32 sussiste in entrambi i casi. Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell' art. 156 c.p.c. , comma 3 nel caso in cui, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell'interessato, della avvenuta fissazione dell'udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa (Cass. n. 13319 del 2017; n. 21224 del 2006, Rv. 593413 - 01). Che quanto dedotto dalla ricorrente sia avvenuto nella fattispecie si desume per implicito e senza necessità di consultare gli atti di causa dalla circostanza che la parte controricorrente non ha in alcun modo contestato la corrispondenza al vero della contestazione avversaria, così riconoscendone la fondatezza. Va premesso che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31 , applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la cui violazione non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che essi si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del

processo. In ragione di quanto sopra, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata e comporta la retrocessione del processo nel caso, come quello di specie, sono rimessi al giudice di appello accertamenti di fatto e di merito.

7. L'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, impone la cassazione della sentenza che va dichiarata nulla, con rinvio per nuovo esame innanzi alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina che pure provvederà sul regime delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe le ulteriori censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza